

PIANO TRANSIZIONE 5.0

CHE COSA È

Il **PIANO TRANSIZIONE 5.0** è finalizzato a **sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese** e agevola i nuovi **investimenti** realizzati nel biennio **2024-2025** nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegue una **riduzione dei consumi energetici**.

AGEVOLAZIONE

È previsto un **CREDITO D'IMPOSTA** variabile a seconda della **riduzione dei consumi ottenuta a livello di stabilimento o di processo produttivo, conseguita tramite gli investimenti**:

RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI	INVESTIMENTI FINO A 2,5 MILIONI DI €	INVESTIMENTI TRA 2,5 E 10 MILIONI DI €	INVESTIMENTI TRA 10 E 50 MILIONI DI €
≥3% consumi struttura produttiva ≥5% consumi processi interessati dall'investimento	35%	15%	5%
>6% consumi struttura produttiva >10% consumi processi interessati dall'investimento	40%	20%	10%
>10% consumi struttura produttiva >15% consumi processi interessati dall'investimento	45%	25%	15%

Spesa massima ammissibile pari a € 50.000.000 annui per ciascun soggetto beneficiario.

CALCOLO RISPARMIO ENERGETICO

Per le imprese già esistenti, la riduzione dei consumi energetici è calcolata rispetto ai **consumi registrati nell'esercizio precedente** a quello di avvio del progetto, *al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico*, confrontandoli con la **stima dei consumi annuali conseguibili** tramite gli **investimenti 4.0**.

Per le imprese che hanno variato sostanzialmente prodotti e servizi da almeno sei mesi dall'avvio del progetto, che non possiedono dati per la misurazione dell'esercizio precedente, la riduzione è calcolata rispetto ai consumi medi del periodo di attività, riproporzionati su base annuale.

Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui di uno **scenario controfattuale**, individuato secondo i criteri previsti da decreto.

NOTA BENE: nel calcolo della riduzione dei consumi energetici, si considera solamente il risparmio ottenuto dall'acquisto dei beni materiali/immateriali 4.0; non si considera un risparmio energetico l'energia prodotta con l'acquisto dell'eventuale fotovoltaico.

BENEFICIARI

L'agevolazione è riconosciuta a **tutte le imprese del territorio nazionale**, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa.

PROGETTI AMMISSIBILI

Sono agevolabili i **progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025** che prevedono investimenti in **beni materiali e immateriali** nuovi indicati rispettivamente negli **Allegati A e B del Piano Transizione 4.0**, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

La condizione necessaria è che tali investimenti consentano una **riduzione pari ad almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale oppure ad almeno il 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento**.

I beni immateriali dell'Allegato B includono anche: software relativi alla gestione di impresa, se acquistati unitamente a sistemi, piattaforme o applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding).

Nell'ambito di tali progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici sono inoltre agevolabili:

A) GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (spese agevolabili fino a un massimo di **900 €/kWh**):

- investimenti in beni materiali nuovi finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta, secondo i limiti previsti.
- con riferimento agli **impianti fotovoltaici** sono considerati ammissibili esclusivamente:
 - a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
 - b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
 - c) moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0%.
- **i moduli fotovoltaici alla lettera b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120% e 140% del loro costo.** Per un incentivo potenziale del 63% (45% di aliquota massima del Transizione 5.0 con la maggiorazione del 140% della base imponibile). La maggiorazione si applicherà sulla sola parte relativa ai pannelli fotovoltaici.

RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI	INVESTIMENTI FINO A 2,5 MILIONI DI €
≥3% consumi struttura produttiva ≥5% consumi processi interessati dall'investimento	Moduli fotovoltaici A) 35% Moduli fotovoltaici B) 42% Moduli fotovoltaici C) 49%
>6% consumi struttura produttiva >10% consumi processi interessati dall'investimento	Moduli fotovoltaici A) 40% Moduli fotovoltaici B) 48% Moduli fotovoltaici C) 56%
>10% consumi struttura produttiva >15% consumi processi interessati dall'investimento	Moduli fotovoltaici A) 45% Moduli fotovoltaici B) 54% Moduli fotovoltaici C) 63%

B) FORMAZIONE DEL PERSONALE:

- Spese per la formazione del personale finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi;
- **Massimo 10% degli investimenti** nei beni di cui sopra (**massimo € 300.000**);
- Percorsi di durata non inferiore a 12 ore, anche a distanza, con attestazione finale del risultato conseguito, erogati da **sogetti esterni abilitati**;
- Ammissibili le spese relative a: **formatori, costi di esercizio, costi del servizio di consulenza, costo aziendale del personale dipendente.**

GLI STEP DA SEGUIRE

- Le imprese trasmettono, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal **GSE** una **comunicazione preventiva** con descrizione del progetto e costo, unitamente ad una **certificazione ex ante**, attestante caratteristiche del progetto e risultati conseguibili.

	<ul style="list-style-type: none"> • Il GSE verifica la completezza della documentazione e trasmette al Ministero l'elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell'agevolazione e l'importo del credito che, se ci sono risorse disponibili, risulta così "prenotato". • A seguito dell'avvenuta prenotazione, le imprese dovranno inviare al GSE comunicazioni periodiche relative all'avanzamento dell'investimento, indicando gli estremi delle fatture di pagamento. • Al termine dell'investimento, in ogni caso entro il 28 febbraio 2026, l'impresa trasmette al GSE una comunicazione di completamento, corredata dalla certificazione ex post e dalla perizia attestante i requisiti 4.0. • Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, decorsi 10 giorni dalla comunicazione al precedente punto, presentando il modello F24, in una o più quote entro il 31 dicembre 2025. L'ammontare del credito non utilizzato entro tale data è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
<p>CERTIFICAZIONI RICHIESTE</p>	<p>Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente (es. ingegnere certificato Esperto Gestione Energia):</p> <ul style="list-style-type: none"> • CERTIFICAZIONE EX ANTE: che attesti, prima dell'investimento, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti 4.0; • CERTIFICAZIONE EX POST: che attesti, dopo l'investimento, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante (consumi energetici effettivamente raggiunti). <p>Le caratteristiche tecniche 4.0 dei beni e l'interconnessione al sistema aziendale o alla rete di fornitura sono comprovate da apposita PERIZIA ASSEVERATA rilasciata da un ingegnere o da un perito abilitato.</p> <p>Solo le piccole e medie imprese potranno aggiungere al credito d'imposta anche le spese sostenute per le certificazioni fino a un massimo di € 10.000.</p> <p>L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono essere attestati da apposita CERTIFICAZIONE A CURA DEL REVISORE DEI CONTI. Le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti potranno beneficiare in aggiunta al credito d'imposta 5.0 fino a € 5.000.</p>
<p>TEMPI E NOTE</p>	<p>Per poter beneficiare del credito senza essere soggetti a eventuali ricalcoli i beni non devono essere ceduti a terzi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti e per tale periodo deve essere assicurato il livello di riduzione dei consumi energetici conseguito.</p> <p>Dotazione finanziaria: 6,3 miliardi di euro</p> <p><i>In attesa del Decreto che definirà i termini e le modalità attuative dell'agevolazione.</i></p>

Rev. 02 del 13/06/2024

Per informazioni e/o studi di fattibilità:
TEL. 030731921 – EMAIL: info@pigrecosrl.it

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

Pigreco Consulting Srl Unipersonale non si assume alcuna responsabilità per il contenuto della presente scheda e ricorda che fanno fede esclusivamente i testi normativi pubblicati nelle edizioni cartacee delle fonti ufficiali degli organi deliberanti: G.U.C.E., G.U.R.I., Burl etc.